

REGOLARIC
N. A.A.F. - 155



Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Prot 2790609 del 11 APR. 1997

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari;

VISTO il decreto ministeriale 25/05/1993 n. 376, concernente le disposizioni di attuazione degli art. 2 e 4 della legge 241/90;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali ;

VISTO il decreto legge 22 luglio 1996 n.386, concernente norme per gli interventi programmati in agricoltura;

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 489 che reitera il D.L. n. 386/96;

VISTA la legge 5 novembre 1996, n. 578 di conversione, con modificazione, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 289, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996;

CONSIDERATA la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione anche in cofinanziamento con le Regioni, di un programma nazionale di interventi di sostegno e sviluppo in Agricoltura Biologica;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23/07/1992 nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'articolo 12 della Legge 241/90, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI



Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DECRETA

Articolo 1 (Criteri di priorità)

1- Il procedimento Amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui in premessa per la realizzazione del Programma Nazionale di interventi di sostegno e sviluppo in Agricoltura Biologica ai sensi delle leggi citate, è definito secondo i criteri indicati nei successivi comma.

2- Sono ammessi a contributo i programmi che maggiormente considerano gli obiettivi e le finalità di politica agricola per gli interventi di sostegno in Agricoltura Biologica; sarà data priorità:

- ai progetti da attuare in cofinanziamento con le Regioni;
- ai progetti presentati da Istituti di ricerca e sperimentazione agraria;
- agli Enti o Istituti ed Associazioni;

Articolo 2 (Beneficiari)

1. L'intervento dello Stato si concretizza nella concessione di contributi di parte corrente.

2. I beneficiari debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione.

Articolo 3 (Entità dei contributi)

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti:
- per Enti pubblici, fino al 99% della spesa ammessa, con anticipazioni fino al 50% senza presentazione di garanzia fideiussoria;
 - per altri Enti e Associazioni, Società e Privati, nella percentuale massima del 95% con anticipazioni fino al 50% subordinatamente a prestazioni garanzia fideiussoria.

Articolo 4 (Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al presente decreto devono pervenire al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione



Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali - Ufficio
Associazionismo Accordi interprofessionali Agricoltura Biologica.

2. Alle domande devono essere allegati il programma dell'attività ed il relativo preventivo di spesa dettagliati per ogni singola voce, nonché, ove necessario, la documentazione sottoelencata:

- relazione tecnico economica sull'iniziativa da svolgere;
- certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il proponente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante, nonché l'assenza di procedure esecutive e fallimentari;
- documentazione per la richiesta del certificato antimafia ai sensi della normativa vigente;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio;

3. A conclusione della fase istruttoria, si procede all'emanazione del decreto di concessione del contributo.

4. Per le richieste di liquidazioni parziali, oltre all'idonea documentazione prevista nel decreto di concessione devono essere riprodotti i certificati della normativa antimafia e quello di iscrizione alla camera di commercio ove necessario;

5. L'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse essere necessaria.

Il presente decreto viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE



Conforme

Deane

MED/MED